

Repertorio n. 16.387

Raccolta n. 4.617

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"REGGIO HOLIDAY STUDY APS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 3 (tre) del mese di marzo, in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n.106.

Avanti a me Dott.ssa Anna Putorti', Notaio in Villa San Giovanni, con studio in Viale Italia n.52, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri

SI COSTITUISCONO

1) - BRINZI Guglielmo, nato a Reggio di Calabria il 7 marzo 1982 (codice fiscale dichiarato: BRN GLL 82C07 H224U) ed ivi residente, in Via Sbarre Superiori, n. 38 Q;

2) - PYATKOVA Yuliya, nata a Mariupol (Ucraina) il 19 dicembre 1993 (codice fiscale dichiarato: PYT YLY 93T59 Z138W) e residente a Reggio di Calabria, in Via Sbarre Superiori, n. 38 Q, cittadina ucraina, identificata tramite carta d'identita' n. CA84834QS, rilasciata dal Comune di Reggio di Calabria in data 17 novembre 2023, con scadenza al 19 dicembre 2032, munita di permesso di soggiorno come familiare di cittadino italiano, n. I20078438, rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria in data 9 novembre 2023 con scadenza al 9 novembre 2028;

3) - BRINZI Marica, nata a Reggio di Calabria il 21 luglio 1991 (codice fiscale dichiarato: BRN MRC 91L61 H224K) ed ivi residente, in Via Sbarre Superiori, n. 38 Q;

4) - VARBARO Elisabetta, nata a Scilla (RC) il 5 febbraio 1957

(codice fiscale dichiarato: VRB LBT 57B45 I537F) e residente a

Reggio di Calabria, in Via Sbarre Superiori, n. 38 Q;

5) - CUOCO Federico Maria, nato a Reggio di Calabria il 23

gennaio 1989 (codice fiscale dichiarato: CCU FRC 89A23 H224V)

e residente in Via Vittorio Veneto n.77 ;

6) - PYATKOVA Iryna, nata a Mariupol (Ucraina) il 17 marzo

1967 (codice fiscale dichiarato: PYT RYN 67C57 Z138J) e resi-

dente a Reggio di Calabria, in Via Treviso, n. 29; cittadina

ucraina, identificata tramite carta d'identita' n. CA20800NL,

rilasciata dal Comune di Reggio di Calabria in data 16 novem-

bre 2022, con scadenza al 17 marzo 2032, munita di permesso di

soggiorno n. I17430486, rilasciato per protezione temporanea

emergenza Ucraina dalla Questura di Reggio di Calabria, in da-

ta 4 aprile 2022, prorogato ex lege di validita' al 31 dicem-

bre 2024 ed in corso di rinnovo giusta istanza per la quale la

convocazione della Questura competente e' stata fissata al 7

maggio 2025 ai sensi del Decreto Milleproroghe approvato dal

Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024 (Decreto Legge 27

dicembre 2024 n.202);

7) - KARPUK Anastasiya, nata a Brest (Bielorussia) il 31 lu-

glio 1995 (codice fiscale dichiarato: KRP NTS 95L71 Z139X) e

residente a Reggio Calabria, Via Santa Caterina D'Alessandria

n. 10/A, cittadina bielorussa, identificata tramite carta d'i-

dentita' n.AV5737035 rilasciata dal Comune di Messina in data

13 aprile 2015, con scadenza al 31 LUGLIO 2025 munita di permesso di soggiorno con durata illimitata n. I0937048A rilasciato dalla Questura di Messina in data 21 giugno 2021;

8) - LOPEZ Renato, nato a Reggio di Calabria il 21 settembre 1983 (codice fiscale dichiarato: LPZ RNT 83P21 H224S) ed ivi residente, in Via Sbarre Inferiori, Ina Casa Valle, n. 18.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), i signori BRINZI Guglielmo, PYATKOVA Yuliya, BRINZI Marica, VARBARO Elisabetta, CUOCO Federico Maria, PYATKOVA Iryna, KARPUK Anastasiya e LOPEZ Renato, costituiscono una associazione non riconosciuta denominata

"REGGIO HOLIDAY STUDY APS"

L'acronimo "APS" acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 2 - FINALITÀ

La associazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse so-

ziale di cui all'art. 5, co. 1 CTS in forma di azione volontaria: perseguire un'azione sempre più incisiva di promozione del turismo culturale, religioso, studentesco, con lo scopo di contribuire all'espansione economica, alle relazioni internazionali, alla pace, al rispetto universale e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione. Particolare attenzione è rivolta all'individuazione di tutte le destinazioni turistiche calabresi al fine di favorirne la crescita economica e sociale ed in quest'ambito l'Associazione aderisce agli obiettivi dell'ONU definiti "Obiettivi ONU di sviluppo per il millennio" ed alla Dichiarazione del Comitato dei Ministri Europei in occasione del 30° anniversario degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa (1987-2017), adottata dal Comitato dei Ministri europei il 27 settembre 2017.

In particolare l'Associazione si propone di sviluppare gli itinerari culturali, sociali e religiosi costituenti un modello originale di promozione principi europei, stimolare la cooperazione transfrontaliera, incoraggiare approcci innovativi nei settori del patrimonio culturale, del dialogo interculturale e dello sviluppo locale sostenibile contribuendo allo sviluppo integrale, personale e sociale degli associati, valorizzando il patrimonio artistico e culturale calabrese, collaborando con i più ampi settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero; con realtà associative, famiglie, real-

tà aggregative, educative e sociali, nonché con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

Art. 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), i), k) v) Codice del Terzo Settore)

L'associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti as-

sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà promuovere, coordinare e realizzare specifiche attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- promuove, sviluppa e coordinare le attività dei propri soci;
- organizza incontri nazionali ed internazionali rivolti ai soci, ai loro aderenti e a terzi;
- organizza per i propri soci, per i loro aderenti e per i terzi, scambi culturali con l'estero compresi corsi di lingua italiana e/o di lingue straniere, attività culturali e di turismo sociale e culturale, di studio e tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- gestisce assistenza logistica per studenti universitari e turisti culturali e religiosi, principalmente con servizi di *student housing*;
- cura la formazione educativo - pedagogica e tecnica di coloro che operano nell'Associazione e nelle associazioni aderenti con compiti di responsabilità;
- collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati che promuovono il turismo giovanile, culturale e sociale, la salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- realizza attività qualificate di studio, ricerca, documenta-

zione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai problemi relativi al turismo giovanile, culturale e sociale;

- promuove attività turistiche di interesse sociale attraverso una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo e la gestione degli itinerari culturali da parte della società civile per lo sviluppo di approcci innovativi e di cooperazione internazionale nel campo del patrimonio culturale, del turismo sostenibile e dello sviluppo locale;

- sviluppa ulteriormente il potenziale degli itinerari culturali attraverso azioni innovative che implementino i principi fondamentali promossi dalle convenzioni relative agli Itinerari Culturali (vale a dire Convenzione Culturale Europea, Convenzione Europea del Paesaggio, Convenzione Quadro di Faro, Convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione della Diversità dell'Espressione Culturale del 2005) lungo ogni Itinerario Culturale;

- rafforza la cooperazione con organizzazioni quali l'UNESCO, l'UNWTO e l'UE.

- si prodiga per aumentare la consapevolezza delle comunità locali circa il valore del loro patrimonio culturale;

- promuove e partecipa a piattaforme creative che includano aziende locali culturali e creative, media, attori del turismo e organizzazioni educative, con l'obiettivo di ideare prodotti culturali per un turismo sostenibile;

- sviluppa ulteriormente il potenziale degli Itinerari Cultu-

rali attraverso la partecipazione delle comunità locali alle attività organizzate lungo gli Itinerari Culturali;

- stimola gli scambi tra regioni e siti che fanno parte di ciascun Itinerario Culturale e tra gli Itinerari Culturali stessi.

L'associazione può inoltre organizzare e svolgere, per realizzare le sue finalità e nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività ritenuta utile di raccolte pubbliche di fondi rivolte a persone private e/o enti (p.e. Aziende, fondazioni, etc.) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche in forma organizzata e continuativa, ivi comprese attività di natura commerciali, purché compatibile con lo statuto e le sue finalità e non lesive della dignità dei minori anche nella loro immagine.

L'associazione può infine svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualificano come secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di Legge.

Tali attività sono deliberate dall'organo amministrativo dell'Associazione in conformità con le linee guida espresse dall'Assemblea degli associati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 19 maggio 2021 n.107.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 4 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Reggio Calabria.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale della associazione è stabilito in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori n.38 q

Art. 5 - DURATA

La durata della associazione è illimitata.

Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE - CONFERIMENTI - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. Salvo quanto infra stabilito, tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, il tutto come meglio stabilito nell'infra allegato Statuto. I soci fondatori qui comparenti dichiarano che la quota associativa riferita all'esercizio in corso e' stabilita in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito da un importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) ed e' costituito dai contributi versati dai soci all'atto di costituzione.

I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'associazione, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei seguenti principi: avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ai sensi dell'art. 21, c.2, DLGS 117/2017: assenza di fini di lucro; esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017); devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'ETS - ODV - APS ad altri Enti del terzo settore (previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge) o in mancanza,

alla Fondazione Italia Sociale; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi associativi.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono far parte della associazione tutte le persone che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato, nel rispetto del principio di democraticità e secondo i criteri individuati dallo Statuto.

Art. 8 - ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo e' inizialmente composto da tre membri per la durata stabilita nello statuto ed a tale carica sono

designati:

- BRINZI Guglielmo, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede legale, Presidente e Consigliere;

- PYATKOVA Yuliya, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, Vicepresidente e Consigliere;

- BRINZI Marica, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, Consigliere con funzione di Segretario e Tesoriere;

i quali presenti dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della associazione.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, è attribuito Presidente del Consiglio Direttivo.

All'organo amministrativo viene delegato il potere di procedere alla richiesta di iscrizione presso il R.U.N.T.S. competente autorizzandolo ad apportare tutte le integrazioni o produzione di documento necessari ove richiesti dal competenti uffici.

Art. 9 - REVISORE

L'associazione se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale

dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 10 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Art. 11 - ESTINZIONE O SCIoglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della associazione, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre associazioni o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

Art. 12 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo e che si allega allo stesso sotto la lettera "A".

Nello statuto sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi associati, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e degli altri

eventuali organi associativi, per l'estinzione e lo scioglimento della associazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della associazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art.13 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale, nonche' di quanto allegato, ho dato intera lettura ai comparenti, i quali da me all'uopo interpellati, lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

L'atto stesso è stato scritto da persona di mia fiducia con caratteri indelebili a macchina ed integrato di mia mano in quattro fogli intercalati fra loro, per pagine quattordici e quanto fin qui della presente quindicesima e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

F.to Brinzi Guglielmo

F.to Yuliya Pyatkova

F.to Marica Brinzi

F.to Varbaro Elisabetta

F.to Federico Maria Cuoco

F.to Pyatkova Iryna

F.to Karpuk Anastasiya

F.to Lopez Renato

F.to Anna Putorti' notaio

-----L.S.-----

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio N. 16.387

Raccolta N. 4.617

S T A T U T O

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituito, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Reggio Calabria l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, che porta il nome di Reggio Holiday Study APS (di seguito indicato come "Reggio Holiday Study" o con il termine "Associazione" o "Organizzazione")

L'uso della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione del sodalizio nell'apposito Registro.

L'Associazione ha sede in Reggio Calabria.

L'Associazione ha durata illimitata

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "Reggio Holiday Study APS", più avanti

chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, al fine di perseguire un'azione sempre più incisiva di promozione del turismo culturale, religioso, studentesco, con lo scopo di contribuire all'espansione economica, alle relazioni internazionali, alla pace, al rispetto universale e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione. Particolare attenzione è rivolta all'individuazione di tutte le destinazioni turistiche calabresi al fine di favorire la crescita economica e sociale ed in quest'ambito l'Associazione aderisce agli obiettivi dell'ONU definiti "Obiettivi ONU di sviluppo per il millennio" ed alla Dichiarazione del Comitato dei Ministri Europei in occasione del 30° anniversario degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa (1987-2017), adottata dal Comitato dei Ministri europei il 27 settembre 2017.

In particolare l'Associazione si propone di sviluppare gli itinerari culturali, sociali e religiosi costituenti un model-

lo originale di promozione principi europei, stimolare la cooperazione transfrontaliera, incoraggiare approcci innovativi nei settori del patrimonio culturale, del dialogo interculturale e dello sviluppo locale sostenibile contribuendo allo sviluppo integrale, personale e sociale degli associati, valorizzando il patrimonio artistico e culturale calabrese, collaborando con i più ampi settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero; con realtà associative, famiglie, realtà aggregative, educative e sociali, nonché con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

Art. 4. Per il raggiungimento delle proprie finalità eserciterà, anche attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà promuovere, coordinare e realizzare specifiche attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

promuove, sviluppa e coordinare le attività dei propri soci;

organizza incontri nazionali ed internazionali rivolti ai soci, ai loro aderenti e a terzi;

organizza per i propri soci, per i loro aderenti e per i terzi, scambi culturali con l'estero compresi corsi di lingua italiana e/o di lingue straniere, attività culturali e di turismo sociale e culturale, di studio e tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;

gestisce assistenza logistica per studenti universitari e turisti culturali e religiosi, principalmente con servizi di *student housing*;

cura la formazione educativo - pedagogica e tecnica di coloro che operano nell'Associazione e nelle associazioni aderenti

con compiti di responsabilità;

collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati

che promuovono il turismo giovanile, culturale e sociale, la

salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;

realizza attività qualificate di studio, ricerca, documenta-

zione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai pro-

blemi relativi al turismo giovanile, culturale e sociale;

promuove attività turistiche di interesse sociale attraverso

una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo e la

gestione degli itinerari culturali da parte della società ci-

vile per lo sviluppo di approcci innovativi e di cooperazione

internazionale nel campo del patrimonio culturale, del turismo

sostenibile e dello sviluppo locale;

sviluppa ulteriormente il potenziale degli itinerari culturali

attraverso azioni innovative che implementino i principi fon-

damentali promossi dalle convenzioni relative agli Itinerari

Culturali (vale a dire Convenzione Culturale Europea, Conven-

zione Europea del Paesaggio, Convenzione Quadro di Faro, Con-

venzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione della Diver-

sità dell'Espressione Culturale del 2005) lungo ogni Itinera-

rio Culturale;

rafforza la cooperazione con organizzazioni quali l'UNESCO,

l'UNWTO e l'UE.

si prodiga per aumentare la consapevolezza delle comunità lo-

cali circa il valore del loro patrimonio culturale;

promuove e partecipa a piattaforme creative che includano aziende locali culturali e creative, media, attori del turismo e organizzazioni educative, con l'obiettivo di ideare prodotti culturali per un turismo sostenibile;

sviluppa ulteriormente il potenziale degli Itinerari Culturali attraverso la partecipazione delle comunità locali alle attività organizzate lungo gli Itinerari Culturali;

stimola gli scambi tra regioni e siti che fanno parte di ciascun Itinerario Culturale e tra gli Itinerari Culturali stessi.

L'associazione può inoltre organizzare e svolgere, per realizzare le sue finalità e nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività ritenuta utile di raccolte pubbliche di fondi rivolte a persone private e/o enti (p.e. Aziende, fondazioni, etc.) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche in forma organizzata e continuativa, ivi comprese attività di natura commerciali, purché compatibile con lo statuto e le sue finalità e non lesive della dignità dei minori anche nella loro immagine.

L'associazione può infine svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualifichino come secondarie e strumentali nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività sono deliberate dall'organo amministrativo dell'Associazione in conformità con le linee guida espresse dall'Assemblea degli associati.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale Decreto ministeriale 19 maggio 2021 n.107.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60

giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:
per morte;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

l'Organo di controllo, laddove eletto;

Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o

esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio;

approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del
Giorno;

delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per
delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce
all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è
valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli
intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero
massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di tele-
comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza
o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'iden-
tità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei
voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in
presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patri-
monio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del

Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per cia-

scuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo email inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente;

elegge tra i propri componenti il vice presidente;

elegge il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

conferisce procure generali e speciali;

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra

le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative degli aderenti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missio-

ne o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati;

registro dei volontari;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto

pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Brinzi Guglielmo

F.to Yuliya Pyatkova

F.to Marica Brinzi

F.to Varbaro Elisabetta

F.to Federico Maria Cuoco

F.to Pyatkova Iryna

F.to Karpuk Anastasiya

F.to Lopez Renato

F.to Anna Putorti' notaio

-----L.S.-----